

COMMITTENTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE
Via Armando Fabi snc - 03100 – Frosinone

**Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI)**
PRELIMINARE

Art. 26 D.Lgs.81/08

**FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DALLA
RADIAZIONE X, OCCORENTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE**

<i>Dott.ssa Sabrina Pulvirenti</i>	Datore di Lavoro Committente Commissario Straordinario <i>Firma</i> _____
<i>Dott.ssa Manola Bauco</i>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione <i>Firma</i> _____

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
1. SCopo	3
2. DATI DEL COMMITTENTE.....	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO	4
4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	5
5. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	6
6. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE	7
7. POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA.....	11
7.1 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.....	11
7.3 INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ E MISURE DI GESTIONE	13
8. COSTI DELLA SICUREZZA	21
9. CONCLUSIONI	21
Allegato 1- INFORMAZIONI DA ACQUISIRE NECESSARIAMENTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA	22

INTRODUZIONE

Il presente documento, in attuazione dell'**articolo 26 comma 3 del D.lgs. 81/08**, è elaborato in fase di gara e fornisce informazioni sui rischi presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione all'attività del datore di lavoro committente. Riporta, inoltre, le possibili misure di gestione delle interferenze che deriveranno dall'esecuzione delle opere o servizi oggetto dell'appalto.

Nei confronti dell'aggiudicataria si procederà alla verifica documentale relativa a:

- valutazione di tutti i rischi (artt. 17, 28, 29 D.lgs.81/08), compresi quelli introdotti nei luoghi dell'ASL;
- possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 26 D.lgs.81/08);
- avvenuta designazione del RSPP;
- nomina del medico competente;
- formazione dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel DVR dell'impresa.

Si elaborerà, infine, il DUVRI definitivo.

1. SCOPO

Lo scopo del DUVRI è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici; conseguentemente, deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove nonsia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Ai sensi dell'**articolo 26 co. 3-ter D.Lgs. 81/08**, tale documento riporta una valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione e dei rischi che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Sarà oggetto di integrazione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, con riferimento ai rischi effettivi derivanti dalle interferenze e presenti nei luoghi in cui i lavori affidati verranno eseguiti. L'impresa aggiudicataria potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro, in base alla propria esperienza. L'elaborato, sottoscritto per accettazione dall'esecutore, integrerà gli atti contrattuali.

Il DUVRI si prefigge i seguenti obiettivi:

1. individuare i rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori dell'impresa appaltatrice e le attività del committente;
2. individuare le misure atte a eliminare interferenze e/o sovrapposizione o ridurre i rischi che da esse possono derivare;
3. fornire all'impresa appaltatrice le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri addetti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
4. promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
5. coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui deve essere necessariamente aggiornato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo.

RACCOMANDAZIONI

- L'azienda appaltatrice deve informare la committenza dell'ingresso di eventuali subappaltatori.
- L'appaltatore divulgà il contenuto del presente documento a tutti gli eventuali subappaltatori nonché a coloro che, a qualunque titolo, dovessero collaborare all'interno dell'ASL per l'esecuzione dell'opera.
- Tutti i datori di lavoro coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordineranno, informandosi reciprocamente, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei lavoratori.
- Sarà compito di ciascun datore di lavoro formare e informare i propri dipendenti circa i rischi analizzati e descritti nel presente documento e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.
- I rischi presenti nei luoghi oggetto dei lavori e quelli derivanti da potenziali interferenze sono comunicati alle imprese appaltatrici tramite questo documento, mentre i rischi specifici, propri dell'attività delle imprese appaltatrici stesse, devono essere riportati nei rispettivi DVR aziendali.

2. DATI DEL COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	ASL FROSINONE
SEDE LEGALE	VIA ARMANDO FABI, snc - 03100 –FROSINONE
RECAPITO TELEFONICO	0775 8821
DATORE DI LAVORO	Dott. Ssa Sabrina Pulvirenti
RSPP	Dott.ssa Manola Bauco
MEDICI COMPETENTE	Angela Russo, Bruno Zangrilli, Francesca Salimei

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto concerne la fornitura in "service" di durata triennale dei Dispositivi di Protezione Individuale dalla radiazione X e di accessori anti X, da destinare ai reparti/servizi dell'ASL di Frosinone (di seguito indicati), in cui i dipendenti, a causa dell'attività lavorativa svolta, risultano esposti a radiazioni ionizzanti.

3.1. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Attività	Dettaglio	Sedi	Attrezzature	Personale
Fornitura con modalità "service" di durata triennale di Dispositivi di Protezione Individuale dalla radiazione X e di accessori anti X"	<ul style="list-style-type: none"> - Fornitura dei DPI; - Verifica periodica dell'integrità, della manutenzione e ripristino delle parti danneggiate; - Ritiro e sostituzione dei DPI vecchi e usurati; - Pulizia, lavaggio e sanificazione periodica dei DPI forniti; - Ritiro dei capi anti RX sporchi e riconsegna degli stessi puliti, presso i reparti e i servizi delle strutture della ASL; - Recupero e/o smaltimenti dei DPI danneggiati o a fine vita utile; - Gestione informatica dei DPI incluso il loro utilizzo per reparto e per utilizzatore, attraverso un apposito sistema di rintracciabilità. 	<ul style="list-style-type: none"> - Presidio Ospedaliero Frosinone-Alatri, costituito dall'ospedale S. Benedetto di Alatri e F. Spaziani di Frosinone; - Presidio Ospedaliero S. Scolastica di Cassino; - Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Sora; - Reparti di radiologia presenti sul territorio: Anagni, Ferentino, Pontecorvo, Isola del Liri 	Attrezzature che consentano il trasporto dei materiali previsti in appalto da e verso i reparti/servizi interessati.	Personale della ditta fornitrice informato e formato

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- **D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - articolo 26**

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. [...] attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*

- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
 - a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*
 3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre i rischi [...]*
 5. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. [...]*
 8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro*50.*.*
 - 8-bis. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.*

- D.Lgs. 01 luglio 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici"

5. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

DdL	Datore di Lavoro
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SPP	Servizio di Prevenzione e Protezione
SSL	Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro
RUP	Responsabile Unico del Procedimento

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di

omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

RSPP: soggetto designato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RUP (Responsabile Unico del Procedimento): Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Contratto di appalto: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi .

Contratto d'opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238, C.C.).

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'amministrazione o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08s.m.i.

DUVRI preliminare: Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione del contratto.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Amministrazione, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

6. RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

RISCHI	MISURE DI GESTIONE
	Si possono verificare esposizioni a reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e farmaci antiblastici. I reparti ove sono maggiormente utilizzate queste sostanze/miscele sono i laboratori di analisi, l'anatomia patologica, l'oncologia, gli ambulatori, le sale operatorie, le sale

 <p>Agenti chimici /cancerogeni</p>	<p>parto, tutti gli ambienti dove si eseguono disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, quindi, seppur in maniera minore anche nelle stanze di degenza.</p> <p>Il rischio da sostanze cancerogene è presente nelle zone di preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici e di fissazione materiale biologico.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - La preparazione dei farmaci antiblastici è attualmente centralizzata e riservata a personale autorizzato. - Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. - È vietato entrare nelle aree ove sono presenti queste sostanze/miscele se non necessario per l'attività oggetto dell'appalto, in tal caso occorre una preventiva autorizzazione. - Evitare il contatto con qualsiasi sostanza di cui non si conoscono le caratteristiche ed i pericoli. - In caso di presenza di sostanze non note astenersi da qualsiasi contatto con esse, senza aver prima chiesto informazioni al responsabile presente.
 <p>Agenti biologici</p>	<p>L'infortunio dovuto a contatto con pazienti e/o escreti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive è da ritenersi un rischio ubiquitario.</p> <p>Modalità di esposizione frequenti sono puntura o taglio con strumenti infetti.</p> <p>Gli ambienti a rischio maggiore sono i reparti di cura e assistenza e le Sale Operatorie.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio biologico risulta contenuto e gestibile tramite specifiche norme tecniche e procedurali, nonché procedure e regole comportamentali. - I rifiuti sanitari sono raccolti in apposite contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, collocati nei reparti e stoccati provvisoriamente in locali dedicati. - Le aree sono ad accesso controllato e limitato e, ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. - Necessità di indossare dispositivi di protezione individuale. - Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso. - Applicare le norme igieniche evitando di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare. - Lavarsi le mani dopo aver eseguito ogni attività lavorativa. - In caso di ferita con aghi o taglienti o in caso di contaminazione attenersi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro (procedura di sicurezza - Titolo X-bis d.Lgs. 81/08). - Le ditte esterne devono rendere edotti i propri lavoratori delle possibili fonti di rischio e delle procedure di sicurezza da seguire. <p>* Per il rischio da Sars Cov-2 si fa riferimento alle ultime disposizioni ministeriali. Le precauzioni generali ancora attuate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non generare siovraffollamento nei reparti ospedalieri; - mantenere il distanziamento; - indossare DPI via respiratorie in ospedale; - utilizzare gel idroalcolico per le mani.
	<p>In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive anch'esse utilizzate a scopi diagnostici e terapeutici.</p> <p>Sono in uso sostanze ed apparecchiature (quando in funzione) emettenti radiazioni</p>

 Radiazioni ionizzanti	<p>ionizzanti nei reparti di: radiologia diagnostica e di pronto soccorso, sale operatorie, cardiologia, ortopedia.</p> <p>Sono, inoltre, in uso apparecchiature a raggi x portatili utilizzabili esclusivamente da personale qualificato.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali e con la sorveglianza fisica dei lavoratori (D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.). - È fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a rischio e identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.
 Radiazioni non ionizzanti	<p>Rischio legato alla presenza di apparecchiature emittenti radiofrequenze, microonde, campi magnetici statici e variabili, campi elettrici, campi elettromagnetici.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. - È presente specifica segnaletica. - L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato.
 Radiazioni laser	<p>Rischio dovuto alla presenza di apparecchi laser soprattutto di Classe 3 o 4.</p> <p>Rischio particolarmente elevato per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione.</p> <p>Emettono un particolare tipo di luce - UV o IR - in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso.</p> <p>Le apparecchiature laser sono presenti nelle sale operatorie e in alcuni ambulatori</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. - È presente specifica segnaletica. - L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato.
 Risonanza magnetica	<p>Nei locali ove sono presenti apparecchiature a RM le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico continuo per il quale si impone la massima attenzione poiché esso è sempre attivo; difatti, introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.</p> <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il rischio è gestito mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. - È presente specifica segnaletica. - L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato rispettando le regole comportamentali vigenti e dopo aver depositato, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) nonché carte di credito, tessere magnetiche, etc.
 Radiazioni ottiche artificiali	<p>Rischio legato alla presenza di apparecchiature sorgenti di luce visibile, radiazioni infrarosse e ultraviolette, costituenti "fonti non giustificabili", come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione (es. quelle delle cappe biologiche); - lampade a UV ad uso medico (es. dermatologia); - lampade scialitiche da sala operatoria (luce visibile). <p>Misure di gestione</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - L'accesso a questi ambienti è possibile solo a personale autorizzato - È presente specifica segnaletica.
 Rischio elettrico	<p>In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche certificati, verificati periodicamente e gestiti da personale qualificato.</p> <p>Ogni manovra sugli impianti tecnologici è vietata nel modo più assoluto. Costituiscono eccezioni gli interventi su detti impianti per riparazioni o ampliamenti, che possono essere eseguiti esclusivamente da ditte appaltatrici incaricate, autorizzate ed in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.</p> <p>Qualora, per contratto, sia previsto di energia elettrica da parte del personale esterno è necessario che i responsabili prendano conoscenza, tramite la UOC Patrimonio e Sicurezza, del livello di protezione degli impianti nella zona interessata dai lavori per le eventuali precauzioni tecniche da adottare.</p> <p>Le attrezzature e gli impianti utilizzati dal personale esterno dovranno essere conformi alle norme di sicurezza vigenti e mantenuti in sicurezza.</p>
 Rischio incendio	<p>Le strutture sanitarie sono considerate luoghi a rischio elevato, anche a causa della presenza di persone ammalate, con difficoltà motorie comportanti tempi necessariamente lunghi in caso di evacuazione.</p> <p>L'evento incendio è connesso con maggiore probabilità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deposito ed utilizzo di materiali infiammabili; - utilizzo di fonti di calore; - impianti ed apparecchi elettrici; - accumulo di rifiuti e scarti combustibili; - locali ove si eroga ossigeno/protossido di azoto. <p>I luoghi più pericolosi per un principio d'incendio potrebbero essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locali sanitari; - locali seminterrati; - locali non presidiati. <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - La distribuzione dei gas medicali è realizzata in rete mediante tubazioni e l'erogazione avviene mediante prese a muro. Gli impianti sono certificati. - Gli impianti elettrici sono realizzati alla "regola dell'arte" e verificati periodicamente. - Per le misure di emergenza esiste un piano di emergenza e di evacuazione interno, cui attenersi scrupolosamente. - Esiste la squadra di emergenza interna. - Esistono apposite segnaletiche di emergenza.
 Rischio esplosione	<p>Possono verificarsi, in maniera imprevedibile in caso di guasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incidenti dovuti a perdite di gas infiammabile (metano nelle centrali termiche, etc.). - incidenti dovuti alla presenza di quantitativi non trascurabili di vapori o sostanze infiammabili (depositi). <p>Misure di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'azienda possiede un sistema di manutenzione continua; - È vietato entrare nelle aree ove sono presenti questi pericoli, se non espressamente previsto dall'attività oggetto dell'appalto, in tal caso occorre una preventiva autorizzazione.

7. POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA

7.1 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Con la valutazione dei rischi da interferenze si individuano le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo che si svolge secondo le seguenti fasi.

FASE 1. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente predispone un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE, in cui sono riportati:

- *le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente;*
- *le misure di prevenzione adottate;*
- *le misure stabilite per la gestione delle emergenze;*
- *le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.*

FASE 2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici si effettua con la verifica del possesso di determinati requisiti attraverso il Certificato di Iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la dichiarazione relativa agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la documentazione relativa agli obblighi per i contatti pubblici.

FASE 3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi attraverso lo scambio di informazioni reciproche.

Al fine di consentire il coordinamento e cooperazione, l'appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza (DVR) per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente specifico per l'oggetto dell'appalto.

FASE 4. Integrazione del documento unico di valutazione dei rischi d'interferenze preliminare e sottoscrizione del DUVRI.

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Azienda Committente contraente integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:

- luoghi ed attività svolte dal committente; attività svolte dall'appaltatore;
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività;
- misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Tabella 1 - Scala delle Probabilità "P"


VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. ➤ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o situazioni operative simili (consultare le banche dati delle fonti di danno, infortuni e malattie professionali) ➤ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. ➤ È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa.
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi. ➤ Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. ➤ Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tabella 2 - Scala dell'entità del Danno "D"

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	GRAVISSIMO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. ➤ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. ➤ Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. ➤ Esposizione con effetti reversibili.
1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. ➤ Esposizione con effetti rapidamente reversibili.

Definiti P e D, il rischio viene graduato e rappresentato in un grafico matriciale.

Matrice di Valutazione del Rischio "R"



I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. La valutazione numerica e cromatica indica l'indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata.

Tabella 3 - Scala dell'entità dell'Indice di Rischio "IR"

VALORE	DEFINIZIONE RISCHIO
IR > 8	ALTO - Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione
4 ≥ IR ≥ 8	MEDIO - Il rischio è sotto controllo ma richiede attenzione per contenerne e/o ridurne l'entità
2 ≥ IR ≥ 3	BASSO - Il rischio è sotto controllo ad un livello accettabile, conformemente alle norme di riferimento
IR = 1	TRASCURABILE - Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro

7.2 ANALISI DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto prende in considerazione:

RISCHI ASL
<ul style="list-style-type: none"> ● Rischio elettrico ● Rischio meccanico ● Rischio investimento ● Caduta di oggetti dall'alto ● Caduta in piano di persone per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi ● Rischio biologico ● Rischio chimico/cancerogeno ● Rischio incendio ● Rischio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ● Rischi strutturali / luoghi di lavoro ● Rischi trasversali / organizzativi ● Presenza concomitante di persone estranee ai lavori, quali altre imprese appaltatrici e sub-appaltatrici o utenza esterna

7.3 INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ E MISURE DI GESTIONE

Rischio Interferenza	Cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate dalla ASL	Rischio (PxD)	Misure di prevenzione e protezione da adottare (a carico dell'appaltatore)
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> ● Uso improprio di impianti elettrici, sovraccarichi e corto circuiti <ul style="list-style-type: none"> ● Elettrocuzioni ● Incendio ● Black out ● Scariche atmosferiche 	Gli impianti della ASL sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e nel rispetto del D.M. 37/08 s.m.i. e sottoposti a verifiche periodiche	Basso	Si dispone il divieto di manomissione degli impianti della ASL.

Rischio meccanico e attrezzi	<ul style="list-style-type: none"> Uso di macchine con parti in movimento Blocco imprevisto di ascensori e montacarichi 	<p>Macchine rispondenti alle norme di sicurezza con marcatura CE.</p> <p>Manutenzione periodica, formazione e addestramento degli operatori all'utilizzo.</p> <p>Procedura di emergenza per sblocco ascensori/montacarichi.</p>	Basso	<p>Si dispone l'utilizzo di apparecchiature/macchine/attrezza di lavoro rispondenti alle vigenti norme, sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica.</p> <p>Si prescrive il corretto uso degli impianti elevatori della ASL.</p> <p>Si raccomanda la formazione e l'addestramento del personale.</p>
Investimento di persone da materiale o attrezzi	<ul style="list-style-type: none"> Investimento da carrelli manuali e non/attrezzi accumulo materiali e/o attrezzi parti meccaniche pericolose accessibili proiezione di materiali 	Rispetto di procedure di sicurezza e comportamentali.	Medio	<p>Si dispone il rispetto di regole comportamentali, con particolare riferimento al divieto di accumulare materiali, macchine, attrezza o ostacoli di qualsiasi natura lungo le vie di passaggio e di fuga e all'interno delle stanze di degenza.</p> <p>Durante i lavori di consegna e/o di ritiro dei materiali previsti nell'appalto, limitarsi ad accedere solo alle aree preventivamente concordate con i preposti di reparto/servizio.</p> <p>In tale aree, se necessario e in caso di grandi quantitativi, appoprre opportuna segnaletica (di proprietà della ditta) atta a delimitarle durante il carico e lo scarico, in modo da non costituire intralci per gli operatori sanitari e per altri presenti.</p>
Investimento di persone da mezzi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo dei mezzi di trasporto 	Utilizzo di idonei mezzi rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione, come previsto dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito e formato.	Medio	<p>Rispettare in generale il CdS.</p> <p>Quando il personale della ditta entra con i mezzi all'interno delle aree di pertinenza della ASL, deve procedere a velocità moderata e rispettare la segnaletica orizzontale e verticale e qualsiasi altra indicazione sulla viabilità interna.</p> <p>Durante la circolazione il personale deve limitarsi a seguire i percorsi che conducono ai locali presso cui espletare il servizio, al fine di non entrare in interferenza con altri mezzi in manovra e con gli utenti esterni.</p> <p>Delimitare le aree di carico e scarico.</p>
Caduta di oggetti dall'alto, da ripiani o piani di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> Errato posizionamento di confezioni da scaffali, contenitori trasportati 	Utilizzo di idonee scaffalature ancorate a punti fissi. Regolamentazione per stoccaggio, immagazzinaggio, archiviazione.	Medio	<p>Si dispone il corretto posizionamento del materiale di fornitura previsto nell'appalto.</p> <p>Definire con i preposti gli idonei percorsi di transito e movimentazione e i luoghi di posizionamento e/o stoccaggio dei DPI e di ogni altro materiale o attrezzatura necessaria.</p>

Caduta in piano per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento accidentale di liquidi • Ostacoli sui percorsi 	Pavimenti antiscivolo. Pavimenti e percorsi sgombri	Medio	<p>Si dispone l'eliminazione degli ostacoli lungo i percorsi d'esodo ed i corridoi e davanti alle porte.</p> <p>Si dispone l'apposizione, in caso di necessità, di segnaletica mobile.</p> <p>Definire con i preposti gli idonei percorsi di transito e di accesso.</p>
Caduta di persone dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di scale inadeguate o mezzi impropri • Concomitanza di personale di diverse imprese 	Utilizzo di scale adeguate e idoneamente certificate per particolari manutenzioni. Le lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto ($h < 2$ metri) riguardano solo eventuali manutenzioni edili o di altra natura eseguite all'interno della ASL e gestite separatamente, senza sovrapposizioni con altre attività.	Trascurabile	<p>Divieto di eseguire lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto ($h < 2$ metri).</p> <p>Divieto di utilizzo di scale portatili nei luoghi di lavoro dell'ASL.</p>
Rischio biologico	<ul style="list-style-type: none"> • Contatto con materiale potenzialmente infetto • Accesso ad aree a rischio di contaminazione con pazienti infetti (es. TBC) • Punture con aghi e taglienti infetti 	Sono applicate in azienda procedure di sicurezza e precauzioni previste dalle raccomandazioni universali per l'igiene delle mani e respiratoria e/o misure di isolamento. Utilizzo di idonei DPI. Uso di appositi contenitori per rifiuti biologici e taglienti. Formazione del personale.	Medio	<p>Adeguarsi alle specifiche regole per l'accesso ed alle misure generali di igiene in essere presso tutti i reparti dell'ASL.</p> <p>Limitarsi ad accedere solo alle aree destinate alla consegna e al ritiro dei DPI e dei materiali previsti nel contratto di appalto, secondo le vie di accesso e i percorsi concordati con i preposti ASL.</p> <p>In caso di infortunio e contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura di post-esposizione sotto la sorveglianza del proprio medico competente.</p> <p>Utilizzare DPI specifici e fornire ai lavoratori le necessarie informazione e formazione.</p> <p>Utilizzare gel idroalcolico per le mani.</p>
Rischi chimici/ cancerogeni/ mutageni	<ul style="list-style-type: none"> • Impiego di sostanze chimiche pericolose • Sversamenti spandimenti accidentali 	Gestione del rischio. Procedura di sicurezza e di emergenza. Utilizzo di DPI. Formazione del personale.	Basso	<p>Non introdurre sostanze pericolose, in particolar modo quelle cancerogene o mutagene; in ogni caso, è necessario rispettare le procedure di sicurezza e di emergenza e le regole comportamentali.</p> <p>Provvedere ad istruire il personale.</p>

Rischio incendio emergenza	<ul style="list-style-type: none"> ● Inalazione ● Fuga di gas ● Deposito di infiammabili ● Impiego di sostanze infiammabili/esplodenti ● Impianti a rischio specifico 	<p>Presenza di CPI della ASL.</p> <p>Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, manichette, coperte antifiamma).</p> <p>Presenza di squadre di emergenza.</p> <p>Piano di emergenza e evacuazione aziendale, vie di fuga/uscite di emergenza, compartimentazioni antincendio.</p>	Alto	<p>Si dispone il divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere.</p> <p>In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza ed evacuazione previste in ASL, seguendo le istruzioni degli addetti antincendio ed emergenza di reparto e la segnaletica di sicurezza.</p>
Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	<ul style="list-style-type: none"> ● Accesso in aree a rischio di radiazioni 	Il rischio da radiazioni è presente in locali ad accesso controllato e adeguatamente segnalati.	Basso	Si dispone il rispetto della segnaletica e il divieto di acceso a zone di lavoro con esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, per le quali non si è autorizzati.
Rischi strutturali/ Luoghi di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ● Altezze, numero di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza inadeguate. ● Luoghi di lavoro sotterranei e semisotterranei ● Caratteristiche dei parapetti ● Caratteristiche delle scale fisse ● Caratteristiche della pavimentazione ● Vie di circolazione. 	Le strutture della ASL sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	Basso	<p>Si dispone la cura degli ambienti e dei luoghi di lavoro della ASL, in cui i dipendenti della ditta appaltatrice transitano per espletare l'attività oggetto di appalto.</p> <p>Le aree di lavoro e le vie di esodo devono essere lasciate sgomberate da materiale vario, rifiuti e attrezzi.</p>
Rischi trasversali organizzativi	<ul style="list-style-type: none"> ● Sovraposizione delle attività dell'appaltatore con il quelle del committente o di altri appaltatori ● Personale ASL messo a disposizione della committente 	Esecuzione delle attività potenzialmente interferenti o sovrapponibili con sfasamento temporale dalle attività della committente.	Medio	<p>Data la complessità delle attività in essere presso la ASL, si dispone l'attuazione di procedure specifiche di coordinamento atte a evitare i rischi connessi alle attività interferenti.</p> <p>Coordinarsi per la tutela del personale ASL e di tutti i lavoratori</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenziare eventuali aggiornamenti in base ai compiti effettivi svolti; - mettere a disposizione dei propri lavoratori DPI e vigilare sull'uso.

Presenza concomitante di persone estranee alle lavorazioni	<ul style="list-style-type: none"> ● Personale ASL, pazienti, visitatori, personale di altre imprese 	Organizzazione del lavoro evitando concomitanze.		<p>Si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti e/o interferenti e sui rischi; riunioni di coordinamento; verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate.</p> <p>Non interferire con la normale attività sanitaria, ambulatoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali della ASL.</p> <p><u>Al fine di coordinare le attività concomitanti e non creare interferenze sarà necessario:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - concordare con i reparti/ servizi interessati le aree di consegna e ritiro dei DPI e dei materiali previsti dall'appalto; - consegnare i DPI e i materiali indicati nell'appalto, secondo le tempistiche previste, e previo appuntamento con i reparti interessati; - confrontarsi con il Servizio di Prevenzione e Protezione ASL.
---	---	--	--	--

7.4 DISPOSIZIONI PER L'APPALTATORE AI FINI DELLA GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

INDICAZIONI PER LE AREE D'INTERESSE

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse ditte esterne si dovrà

- 1) se necessario delimitare o segnalare aree di lavoro specifiche in cui si svolgono attività particolari o straordinarie;
- 2) concordare le tempistiche con i referenti/preposti aziendali, onde evitare i rischi da interferenze con l'attività della ASL e/o altre ditte appaltatrici;
- 3) provvedere ad informare la committenza, durante lo sviluppo dei lavori, sui rischi interferenziali che potrebbero sorgere ulteriormente;
- 4) informare tutti gli addetti ai lavori dell'appaltatrice sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e che potrebbero creare problemi, fornendo loro le norme di comportamento;
- 5) svolgere le proprie attività in sicurezza, senza arrecare danni a persone o a cose;
- 6) accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente le indicazioni comunicategli dalla committenza e dai vari referenti/preposti aziendali, onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- 7) per situazioni di allarme e/o di emergenza il personale della ditta dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio presso la committenza.

INDICAZIONI PER L'ADIBIZIONE DEL PERSONALE AI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

- A. Adibire, per l'esecuzione dei lavori, esclusivamente personale formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta.
- B. Adibire personale in condizioni di assoluta idoneità psicofisica e sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- C. Garantire che le attività siano eseguite con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e conformemente a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- D. Rispettare tutte le indicazioni impartite dai referenti dell'azienda committente.
- E. Comunicare ai referenti dell'azienda committente qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- F. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati da apposita segnaletica.
- G. Garantire, anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la committenza, proponendo, ove necessario e per quanto di competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopralluogo.
- H. Segnalare ai propri operatori di non interferire con le attività svolte dalle altre imprese appaltatrici, eventualmente presenti, salvo sovrapposizioni concordate, autorizzate ed opportunamente gestite.
- I. Impartire ai lavoratori le istruzioni necessarie per la gestione delle situazioni imprevedibili e di emergenza.
- J. Attenersi alle osservazioni e alle prescrizioni impartite, in alternativa, indicare tempestivamente, per iscritto, ai referenti aziendali le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- K. Segnalare tempestivamente ai referenti aziendali qualsiasi infortunio occorso al proprio personale, danneggiamento a beni della committenza, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui si viene a conoscenza.

INDICAZIONI PER I LAVORATORI

- Identificarsi tramite il tesserino di riconoscimento che riporti il nome della ditta, la foto, il nome e la qualifica del lavoratore, al fine di agevolare il riconoscimento da parte dell'ente committente;
- osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le prescrizioni relative alle misure di tutela e l'adozione delle cautele preventivistiche per i rischi specifici e propri dell'attività;
- attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolare ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- usare i dispositivi di protezione individuale;
- lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari e rifiuti;
- impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti normative di legge;
- segnalare immediatamente eventuali defezioni dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo.

È fatto assoluto divieto di:

- accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate all'attività;
- usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori a quelle utilizzabili;
- introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;

- rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature;
- compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza;
- fumare in tutti gli spazi adibiti ad attività sanitaria e non;
- assumere alcool, in qualsiasi quantità, nonché sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro;
- gettare mozziconi di sigarette o materiale infiammabile in prossimità dell'area della committenza;
- ingombrare passaggi, corridoi ed uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- utilizzare locali, in cui sono installati quadri elettrici e generatori di calore, salvo diverse indicazioni e autorizzazioni dell'azienda committente.

INFORTUNI SUL LAVORO

- deve essere sempre presente almeno un addetto al primo soccorso della ditta, opportunamente formato;
- i dipendenti della ditta appaltatrice devono comunicare al proprio datore di lavoro qualsiasi infortunio sul lavoro anche di lieve entità;
- qualsiasi infortunio, avvenuto durante il lavoro oggetto dell'appalto, deve essere comunicato immediatamente al Servizio Prevenzione e Protezione della ASL.

RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI

Non devono essere depositati, neppure in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

Non devono essere lasciati incustoditi o al di fuori delle collocazioni e dei contenitori indicati dalla committenza.

MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

- 1) Al termine dell'orario di lavoro vanno effettuati specifici controlli affinché i luoghi di lavorosiano lasciati in condizioni di sicurezza;
- 2) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
- 3) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati correttamente depositati in luoghi sicuri o comunque in sicurezza;
- 4) segnalare ogni situazione di potenziale pericolo.

RISPETTO DELL'UTENZA

Le aziende sanitarie rappresentano il luogo per eccellenza dove coloro che sono ricoverati/assistiti necessitano di ogni forma di rispetto.

La ditta terza e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti, all'organizzazione ed alle attività svolte all'interno gli ambienti sanitari durante l'espletamento del servizio.

DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:

È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE AREE DELL'AMMINISTRAZIONE



E' compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

SEGNALETICA DISICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D.Lgs. 81/2008. Essa ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- vietare comportamenti pericolosi;
- avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo - allarme	Alt; arresto; dispositivi di interruzione d'emergenza; sgombero
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione; cautela; verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte; uscite; percorsi; materiali; postazioni; locali
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

Tabella indicazioni delle segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Come indicato all'art. 74 del D.Lgs. 81/08 per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425".

E' stato previsto per alcune attività l'impiego obbligatorio dei DPI in quanto questi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure igienico-sanitarie, tecnico-organizzative, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 81/08, i DPI devono essere conformi alla normativa vigente (norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425), inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei DPI individuati nel DVR dell'impresa stessa, in base alla mansione ricoperta, anche in virtù dei rischi interferenti con le attività proprie della

ASL di Frosinone. Sarà cura dell'impresa appaltatrice vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.

8. COSTI DELLA SICUREZZA

Rif. Articolo 26 D.Lgs. 81/08

Nel contratto devono essere indicati i costi (non sono soggetti a ribasso) delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Nell'offerta economica, gli operatori economici devono indicare gli oneri di sicurezza da interferenze e gli oneri della sicurezza "aziendali". Infatti si distinguono:

1. costi della sicurezza ordinari (o indiretti), che sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che devono essere già contenuti nell'offerta dell'operatore economico; si tratta quindi di costi afferenti ai rischi propri dell'appaltatore, per l'esecuzione in sicurezza delle attività;
2. costi della sicurezza speciali (o diretti), che sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, specificatamente previste nel DUVRI e richieste in aggiunta, al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono dall'apposita stima effettuata nel DUVRI.

I costi da considerare in questa fase sono i costi speciali, mentre non vengono computati in tale sede i costi ordinari, connessi con l'attività degli operatori economici. In ogni caso i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Considerando che la gara oggetto di questo DUVRI riguarda la sola fornitura e la sanificazione periodica dei DPI di radioprotezione, secondo i fabbisogni dei reparti dell'ASL interessati,

ritenendo opportuno che, onde evitare interferenze ed esposizioni incaute ai rischi, i lavoratori della ditta aggiudicatrice che si occuperanno di venire a consegnare i DPI non dovranno accedere nei reparti con esposizione a radiazioni di ogni genere, né in ogni altro reparto sanitario ospedaliero, ambulatoriale, diagnostico o degenza, ma concorderanno preventivamente con le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero o di distretto il giorno, il luogo e l'ora in cui scaricare i prodotti

tenuto conto che i luoghi di consegna dei corretti quantitativi dovranno essere collocati presso gli uffici o nelle adiacenze delle direzioni suddette (con le quali da ditta si metterà d'accordo), ove i preposti interessati si preoccuperanno di andare a ritirare, nei giorni successivi, i DPI di competenza

visto che i DPI da sanificare periodicamente saranno comunicati dai preposti e potranno essere ritirati al di fuori della porta di ingresso dello specifico reparto, previi accordi

non si individuano particolari misure di tutela aggiuntive (qual DPI o DPC) quindi non si aggiungono costi per la sicurezza ulteriori a quelli che l'aggiudicataria deve prevedere a seguito della propria valutazione dei rischi specifici.

Si rimanda ad eventuali aggiornamenti durante l'elaborazione del DUVRI definitivo.

9. CONCLUSIONI

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08, potrà essere soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti. È, dunque, da considerarsi dinamico, in quanto seguirà eventuali varianti in corso d'opera.

**Il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale è a disposizione per eventuali problematiche tecniche,
richieste di informazioni di tipo generale e specifico:**

spp@aslfrosinone.it

0775 8822338-3311

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire le informazioni di cui all'allegato 1.

***Allegato 1- INFORMAZIONI DA ACQUISIRE NECESSARIAMENTE DALLA DITTA
AGGIUDICATARIA***

Ragione Sociale

Sede Legale in _____ Via _____ n. ____ cap. _____

Tel. _____ E-mail _____ PEC _____

P.IVA _____ C.F. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. _____ Posizione INAIL _____

Datore di Lavoro _____ Tel. _____

RSPP _____ Tel. _____

Medico Competente _____

Rappresentante/i dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all'Organismo Territoriale Specifico

Numero di lavoratori che svolgeranno l'attività presso l'Azienda appaltante _____

Preposto art. 26 co. 8-bis D.Lgs. 81/08 _____ Tel. _____

Riportare sinteticamente le attività effettive che saranno eseguite presso il committente e le modalità

operative. Inoltre, produrre il DVR aziendale relativo ai rischi della commessa

Attrezzature di lavoro impiegate

N.B. specificare modello, marca, n. matricola o serial number, data dell'ultima verifica.

Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta (si può produrre allegato)

DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell'attività

-
- La Ditta appaltatrice dichiara che il personale che verrà impiegato per lo svolgimento dell'appalto è idoneo alla mansione secondo ai sensi dall'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 81/08 **Si** **No**
 - La Ditta appaltatrice dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008) **Si** **No**
 - L'Impresa aggiudicataria si impegna ad informare e a formare i lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto :
 - sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro del Committente e delle relative misure di prevenzione e protezione adottate (descritti nel DUVRI);

- sui rischi da interferenze e le relative misure preventive e protettive adottate per il loro abbattimento o riduzione, individuati nel DUVRI;
- sulle norme generali da osservare all'interno del luoghi di lavoro del Committente.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si specifica che:

- l'espletamento del contratto d'appalto e/o fornitura di servizi dovrà essere svolto sotto la direzione e sorveglianza delle ditta aggiudicataria, sollevando la ASL da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di propria proprietà che di terzi) che possono verificarsi durante il periodo previsto dal contratto stesso;
- il personale che svolge l'attività presso gli ambienti della Azienda deve essere riconoscibile mediante apposita **tessera di riconoscimento** (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Inoltre:

- 1) L'espletamento delle attività da parte dell'impresa appaltatrice, richiede l'utilizzo di personale abilitato a svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente.
- 2) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.
- 4) L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività, con il committente, per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori, le misure di sicurezza di propria competenza e, se ne ricorrerà la necessità, le adeguerà nel tempo.
- 5) I Preposti delle imprese esecutrici sono tenuti a:
 - a) attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
 - b) divulgare il DUVRI al proprio personale;
 - c) vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dall'impresa stessa;
 - d) curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'area di lavoro;
 - e) comunicare alla committente eventuali ed ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

